

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 28 luglio 1999.**

Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Mattarella, Mattioli, Melandri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 luglio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANZONI: « Accorpamento degli uffici giudiziari del comune di San Pietro Vernotico al tribunale di Brindisi » (6271);

ROTUNDO: « Nuove norme per l'immissione nei ruoli del personale direttivo dei licei artistici e degli istituti d'arte » (6272);

GIACALONE: « Modifica all'articolo 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413, in materia di riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi » (6273);

MARTUSCIELLO: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,

n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (6274);

GRAMAZIO e CARLESI: « Nuove norme a tutela dell'igiene, in materia di chiusura dei contenitori metallici di bevande » (6275);

CONTE: « Modifiche all'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di autovetture » (6277);

PALMA: « Nuove disposizioni per l'accesso alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile » (6278);

POZZA TASCA: « Riforma degli organismi per le pari opportunità » (6279);

TERZI: « Modifica all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, concernente la non attribuzione del rimborso spese per consultazioni elettorali in caso di scioglimento anticipato delle Camere » (6280);

SARACA: « Modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti » (6281);

TOSOLINI: « Disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti » (6282);

CONTE: « Sospensione dell'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, concernenti sanzioni in materia tributaria » (6284).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 27 luglio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

POZZA TASCA: « Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi » (6283).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 27 luglio 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 1637-1660-1714-1945-4102. — Senatori CORTIANA ed altri; LAVAGNINI ed altri; SERVELLO ed altri; DE ANNA ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping » (approvato, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato) (6276).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARIO PEPE e MERLO: « Modifiche alla composizione e alle funzioni del Senato della Repubblica » (6202) *Parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di diffusione telematica degli atti le-

gislativi e dei precedenti giurisprudenziali » (6204) *Parere delle Commissioni II, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

SCHIETROMA ed altri: « Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma e della corte di assise d'appello di Roma » (3618) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

GALLETTI: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni, e istituzione del Garante per l'adozione » (6056) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CENTO: « Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, recanti norme per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive » (6219) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MANZONI: « Modifiche all'articolo 348 del codice penale, in materia di esercizio abusivo della professione » (6225) *Parere della I Commissione;*

MAIOLO: « Norme concernenti l'esercizio della prostituzione » (6237) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

III Commissione (Esteri):

S. 3897. — « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 » (approvato dal Senato) (6227) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV;*

IV Commissione (Difesa):

DETOMAS ed altri: « Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente l'introduzione

del servizio militare di leva presso il Corpo forestale dello Stato e i corrispondenti Corpi delle regioni e delle province autonome » (6217) *Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VIII Commissione (Ambiente):

GALLETTI: « Modifiche alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) » (6084) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BERTINOTTI ed altri: « Disposizioni concernenti la definizione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza » (6194) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

IX Commissione (Trasporti):

MISURACA e AMATO: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (6229) *Parere delle Commissioni I, II, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SAVARESE: « Incentivi economici per il miglioramento della qualità del servizio ferroviario e per la tutela dell'ambiente » (6246) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), X e XII*;

DE BENETTI: « Norme per la riqualificazione ambientale delle imprese svolgenti attività turistiche » (6120) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

DE BENETTI: « Norme per lo sviluppo delle migliori tecniche disponibili per il sistema produttivo » (6121) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XIV*;

XI Commissione (Lavoro):

CREMA: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi per servizio di prima categoria » (6200) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII*;

SIMEONE: « Estensione al personale che riveste il profilo di collaboratore tributario dell'amministrazione finanziaria dei benefici di cui all'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 » (6205) *Parere delle Commissioni I, V e VI*;

LUMIA: « Disposizioni in materia di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori addetti ai lavori socialmente utili impiegati presso il Ministero di grazia e giustizia » (6247) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

XII Commissione (Affari sociali):

DE LUCA ed altri: « Istituzione del registro di tutela della salute dei cittadini » (6212) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e V*;

XIII Commissione (Agricoltura):

DE BENETTI: « Norme per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile » (6119) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MARTINAT: « Nuove norme per la prevenzione dell'aborto » (6210) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Assegnazione della relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari.

La relazione del Governo per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (doc. XXVII, n. 5), è assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per l'espressione del parere, per le parti di rispettiva competenza, alla Commissione speciale istituita ai sensi dell'articolo 22,

comma 2, del regolamento, per l'esame del predetto documento. Tale parere dovrà essere espresso entro il 20 settembre 1999.

La relazione del Governo sarà deferita alla Commissione speciale non appena costituita.

Trasmissione dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, con lettera del 27 luglio, ha trasmesso la relazione sull'applicazione della convenzione di Schengen, (doc. CXXXII, n. 2) e la relazione sull'attuazione della convenzione EURO-POL (doc. CXXXII-bis, n. 1) presentate dal Governo al Comitato medesimo rispettivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge 30 settembre 1993, n. 388 e dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 marzo 1998, n. 93.

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 23 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 9 aprile 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del consigliere istruttore preposto all'ufficio di controllo sulle gestioni fuori bilancio di tipo transitorio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la gestione fuori bilancio di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 1988 convertito nella legge 28 marzo 1988, n. 99 — esercizi finanziari 1994, 1995 e 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 208).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 20 luglio 1999, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 1999 (doc. XLVIII, n. 10).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 luglio 1999, ha dato comunicazione della proroga dell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) all'avvocato Edilberto RICCIARDI.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 26 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Antonio PERNA a presidente dell'ente parco nazionale dell'Aspromonte.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 settembre 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente individuazione della rete autostradale e stradale nazionale.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo

1997, n. 59, e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per l'espressione del prescritto parere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gian Maria FARA a presidente dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 febbraio 1999, a pagina 3, prima colonna, dalla ventiduesima alla ventisettesima riga, deve leggersi: « BERTINOTTI ed altri: " Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti e sulla salvaguardia dei diritti della persona. Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146" (5684) » e non: « BOGHETTA: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti, sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti e modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146" (5684) », come stampato.

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'AUTONOMIA STATUTARIA DELLE REGIONI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E MODIFICATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO)
(5389-5473-5500-5567-5587-5623)**

(A.C. 5389 – sezione 1)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità co-

stituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi ».

(A.C. 5389 – sezione 2)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione).

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. – Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scio-

glimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso ART. 126, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

4. 1. Fontan.

(A.C. 5389 - sezione 3)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi

elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale

nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza eletta tra i sessi.

5. 2. Armosino, Debiasio Calimani, Pozza Tasca, Burani Procaccini, Albanese, Sbarbati, Valetto Bitelli.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale *con le seguenti:* ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza, si procede a un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi.

5. 1. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 5389 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi, debba essere promossa anche per la composizione degli organi esecutivi regionali;

impegna il Governo

a promuovere, nella formulazione dei principi fondamentali in materia di legge elettorale, una disciplina che incentivi la partecipazione delle donne negli organi esecutivi regionali.

9/5389/1 De Luca.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1924 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRA, CON SETTE ALLEGATI, CINQUE PROTOCOLLI E ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 26 FEBBRAIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5652)

(A.C. 5652 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.

(A.C. 5652 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5652 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5652 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 5652 - sezione 5)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il Segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in occasione della presentazione del rapporto del 26 ottobre 1998, formulò la decisione di posticipare a dicembre 1999, il referendum per l'autodeterminazione del Sahara occidentale, per ragioni connesse con la non raggiunta identificazione ed accordo delle parti di coloro che con l'indizione del referendum medesimo hanno diritto al voto;

la proclamata Repubblica Araba Democratica Saharawi ha avuto il riconoscimento di una parte cospicua della Comunità Internazionale, e che all'interno dell'Organizzazione dell'Unione Africana sono 22 gli Stati che appoggiano la R.A.D.S.;

l'Italia ha seguito con attenzione l'evolversi della questione « Marocco e Sahara Occidentale », inviando anche propri diplomatici « *monitors* »;

dal 1° al 6 novembre 1998 una delegazione della III Commissione, si è recata in missione in Marocco e nel Sahara Occidentale e ha fornito elementi completi ed approfonditi in merito allo stato del processo di pace tra il Marocco e il Fronte Polisario;

impegna il Governo:

a perseguire e rafforzare il sostegno al piano di pace delle Nazioni Unite nelle appropriate sedi internazionali e bilaterali, affinché il *referendum* abbia luogo senza ulteriori dilazioni;

a concretizzare tale sostegno, anche attraverso la definizione di un ruolo dell'Italia nel favorire un dialogo tra le parti, eventualmente offrendo a tale dialogo ospitalità nel nostro paese;

a far sì che nel Consiglio di Associazione Euromediterraneo con il Marocco l'Italia assuma una posizione chiara, ferma e decisa nella direzione suindicata.

9/5652/1 Calzavara, Cavaliere.

La Camera,

alla luce della dichiarazione resa dal Ministro per le politiche agricole in occasione della discussione del disegno di legge 5652 recante ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo, che istituisce una associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco;

considerato che l'accordo in questione si inquadra nell'ambito di accordi di partenariato che l'Unione europea ha negoziato con i paesi dell'area del Mediterraneo promossi nel 1995 dalla Conferenza di Barcellona e dalla successiva conferenza di Malta del 1997, di Palermo del 1998 e di Stoccolma di aprile 1999;

rilevato che le direttrici di sviluppo dei rapporti tra i paesi europei e quelli della parte sud del Mediterraneo hanno importanza strategica per il nostro paese e che l'intensificazione degli scambi, entro una logica positiva di cooperazione, tra paesi che si affacciano sul Mediterraneo pone le premesse per la costruzione, attraverso una rete di accordi regionali, di una politica di sviluppo, di pace e di stabilità per l'intera area;

rilevato che l'apertura sempre maggiore dei mercati alle importazioni provenienti dai paesi terzi ed in particolare da quelli mediterranei richiede una accelerazione ed una intensificazione del processo di sviluppo e di modernizzazione del settore primario, anche attraverso una riduzione degli squilibri attualmente esistenti fra aree produttive all'interno della stessa Unione Europea, per correggere le ineguaglianze in atto e per evitare che il processo di sviluppo delle relazioni internazionali determini dei riflessi negativi per i settori che risultano più esposti al rischio della concorrenza di quei Paesi favoriti da costi

di produzione mediamente più bassi e sottoposti a minori vincoli sotto il profilo del rispetto delle normative a tutela del lavoro, della sicurezza alimentare e dell'ambiente;

considerato che le politiche a favore dei Paesi terzi mediterranei necessariamente sono destinate a privilegiare, in termini di flussi di esportazioni dall'Unione europea, i comparti industriali dei paesi dell'Unione nonché i prodotti agricoli continentali e, conseguentemente (stante anche la centralità delle attività agricole di tipo mediterraneo nei paesi terzi mediterranei, di cui pertanto vengono favorite le esportazioni di prodotti agricoli), determinano un danno oggettivo per il comparto primario, specialmente delle agricolture mediterranee che, come avviene in Italia per le regioni dell'Obiettivo 1, non ha ancora compiuto l'indispensabile processo di modernizzazione e di innovazione che consenta al Mezzogiorno di competere a pieno titolo nel nuovo scenario economico mondiale;

le maggiori concessioni hanno pertanto riguardato le esportazioni di prodotti agricoli verso il mercato dell'Unione e che fra i settori agricoli che maggiormente risentiranno dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione in corso di ratifica la maggiore attenzione va dedicata al settore agricolo, già penalizzato dal notevole incremento delle importazioni di arance e succhi di arancia da paesi terzi non mediterranei; e che, pur prevedendo l'accordo in corso di ratifica solo limitati incrementi ai contingenti di esportazione del Marocco già facoltizzati dagli accordi attualmente vigenti, è comunque prevedibile un serio nocimento specialmente per le esportazioni italiane sul mercato europeo;

richiamata inoltre l'attenzione sia sull'esigenza di favorire il consumo di prodotti di qualità, quali quelli di origine nazionale, sia sulla circostanza che è attualmente all'esame della Commissione europea il problema di assicurare l'applicazione anche in Italia della direttiva del 1996 che poneva fine al regime di protezione fitosanitaria per le importazioni di

agrumi extracomunitari (protezione assicurata in Italia da un decreto ministeriale del medesimo anno);

sottolineato ulteriormente che apparirebbe contraddittorio penalizzare, senza adeguate contropartite, l'agricoltura delle regioni meridionali, proprio in un momento in cui, anche nei contenuti della manovra di bilancio approvata dal Parlamento, uno degli obiettivi primari di una rinnovata azione di politica economica viene identificato proprio in una politica a favore delle aree meridionali ed in ritardo di sviluppo e svantaggiate, la cui delimitazione territoriale è in corso di ridefinizione per la proroga testé approvata dal Parlamento;

tenuto inoltre conto che risulta indispensabile proseguire, anche sul versante delle direttrici di sviluppo delle relazioni economiche internazionali, la politica di attenzione che il Governo ha dedicato al settore agricolo, attraverso la istituzione di un apposito « tavolo agricolo » con le organizzazioni professionali del settore, il varo di una nuova legge di orientamento pluriennale e di finanziamento per il settore primario e anche con la recente adozione di un decreto legislativo in materia di riduzione dei costi di produzione;

impegna il Governo:

a) ad adoperarsi in sede comunitaria per ottenere un adeguato riequilibrio nella ripartizione delle risorse comunitarie proseguendo il lavoro avviato dalla riforma della politica agricola comune con Agenda 2000, in particolare in merito ai prossimi negoziati del *World trade organization* previsti per fine anno negli Usa, e un più equo bilanciamento nei flussi di spesa agricola destinati alle produzioni continentali, finora eccessivamente favorite nelle politiche comunitarie di sostegno e di valorizzazione, nonché ad assicurare l'adozione, in ambito internazionale, di regole uniformi per la tutela dei lavoratori, della sicurezza alimentare e dell'ambiente; ad adoperarsi altresì, in sede comunitaria, affinché sia facoltizzata la prosecuzione di nuovi impianti olivicoli;

b) ad assicurare che, nella elaborazione delle linee di politica estera e commerciale del paese, sia previsto — nel rispetto della responsabilità che istituzionalmente compete al Ministro degli esteri — un coinvolgimento ed un ruolo attivo del Ministro per le politiche agricole, sin dalla fase iniziale dei negoziati, al fine di assicurare in primo luogo una valutazione preventiva dell'impatto economico dei negoziati sul settore primario e, in presenza di possibili ricadute negative, di produzioni, prevalentemente localizzate nelle zone meridionali del paese, che possano risultare danneggiate dall'apertura di nuove direttrici commerciali; vanno comunque evitate ulteriori pressioni su prodotti mediterranei sensibili (ad esempio agrumi e cereali) e vanno altresì attentamente valutati i calendari di ingresso nei mercati dell'Unione europea delle produzioni agricole dei paesi terzi mediterranei; inoltre impegna il Governo sia a proseguire ed intensificare l'azione di incentivazione e ristrutturazione delle produzioni nazionali in difficoltà, sia, con riferimento al settore risicolo, ad adoperarsi per ottenere una correzione dell'attuale OCM riso, al fine di orientare la produzione, rispetto degli accordi GATT, verso le varietà più richieste del consumatore, rendendole nel contempo più competitive e confermando la preferenza già riservata al riso negli scorsi anni per l'esecuzione di programmi di aiuto alimentare, da riattivare immediatamente; infine ad adoperarsi, sempre in ambito di Unione europea, perché siano affrontati, in via prioritaria, i problemi posti con riferimento all'OCM vino relativamente alla esigenza di valorizzare la qualità, di perequare l'IVA (la cui attuale incidenza al 20 per cento penalizza l'Italia), e di introdurre una rigorosa disciplina in materia di utilizzo dei mosti rettificati di provenienza extraeuropea e di zuccheraggio con saccarosio da parte di paesi dell'Unione; la riforma dell'OCM latte e per la trattativa sulla carne bovina a continuare con incisività l'azione già intrapresa dal Ministro, sia per aumentare la quota nazionale ed uscire progressivamente dal sistema delle quote latte, sia per determinare sulla carne

bovina un meccanismo più corretto ed equilibrato nella ripartizione dei premi;

c) a valutare l'impatto economico complessivo delle concessioni già attualmente accordate ai paesi terzi mediterranei e quelle che riguardano anche i futuri accordi con particolare riferimento all'accordo con il regno del Marocco in corso di ratifica e a provvedere, nei casi in cui si accerti l'esistenza di rilevanti conseguenze negative per le produzioni nazionali interessate dagli accordi preferenziali già stipulati, l'immediata attivazione delle clausole di salvaguardia, al fine di assicurare immediate compensazioni per le produzioni agricole danneggiate; nonché a promuovere, in sede comunitaria, l'adozione di ulteriori misure di compensazione di carattere più organico, al pari di quanto recentemente ottenuto dall'Olanda a favore del settore relativo al commercio dei prodotti della floricoltura, al fine di salvaguardare gli sbocchi delle produzioni nazionali ed europee;

d) ad attivare ogni iniziativa di sua competenza perché al Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3832, siano resi inefficaci per un periodo di due anni, e comunque fino all'entrata in vigore di una legge quadro sugli interventi statali per il salvataggio e le ristrutturazioni di aziende agricole ed agroalimentari in difficoltà, tutte le operazioni e procedure esecutive nei confronti delle aziende stesse, per esposizioni finanziarie già scadute e non pagate.

9/5652/2 Leccese.

La Camera,

premesso che:

malgrado costanti, ripetuti allarmi del Parlamento, delle organizzazioni di categoria e delle forze sociali tesi a denunciare la pesante situazione ed invocare provvedimenti idonei a risollevare le sempre più asfittiche condizioni del comparto,

l'agrumicoltura nazionale sprofonda nella più grave crisi economica, finanziaria e produttiva finora conosciuta;

a nulla sono valse le ordinarie provvidenze, per altro sempre più ridotte e, comunque, ormai chiaramente insufficienti a fare fronte alla mortificante deriva in cui versa il settore;

a partire dal 15 luglio l'agrumicoltura italiana ha inoltre assistito impotente all'abbattimento dell'ultima precaria difesa all'invasione di produzioni agrumicole extra Unione europea, costituita dalla revoca al nostro paese dello *status* di « zona protetta »;

in seguito a tale incredibile situazione, il nostro paese, da produttore-esportatore leader del settore, nell'esercizio 1998 ha registrato un ulteriore peggioramento nella bilancia valutaria agrumicola, con un saldo negativo di ben 100 miliardi di lire;

per la seconda annata agraria ha subito pesantissime ed unilaterali riduzioni dei contributi dell'Unione europea per il conferimento dei prodotti agrumicoli alla trasformazione industriale (38 per cento in meno);

le recenti annate agrarie hanno registrato ripetuti ed incontenibili fenomeni di calamità atmosferiche di varia natura ed entità che hanno, insieme alla falciatura del prodotto, inferto devastanti e rilevanti danni agli impianti;

nessuna iniziativa, tra quelle più volte invocate, come il consolidamento delle passività pregresse, la velocizzazione dei contributi per calamità naturali, l'avvio di serie provvidenze per la riqualificazione, commercializzazione e promozione dei prodotti, la riduzione dei costi contributivi, sono state assunte dalle autorità preposte al governo del settore;

la condizione economica e finanziaria del comparto evidenzia uno stato di profonda prostrazione, con decine di migliaia di aziende in stato di insolvenza e prossime al definitivo tracollo economico,

con conseguenze pesantissime anche sul fronte occupazionale e rischi di profonde tensioni sul piano della sicurezza civile e dell'ordine pubblico;

la risposta del Governo è stata nulla sul piano delle iniziative tese a fronteggiare i vari punti di crisi, mentre è apparsa insensibile sul terreno della tutela, con l'assunzione di accordi internazionali ulteriormente penalizzanti per l'agonizzante settore;

appare chiara una sostanziale riprovevole minimizzazione dei gravissimi problemi che assillano il comparto agrumicolo nazionale che, pur nelle descritte condizioni, pur tuttavia costituisce, per ampie aree del Mezzogiorno, ancora un settore trainante e, se ben governato, capace di dare risposte sul terreno produttivo, sociale soprattutto occupazionale;

impegna il Governo

1) a predisporre un urgente piano di rilancio economico e produttivo che, attraverso le più moderne tecniche di valorizzazione delle produzioni di qualità, individui percorsi idonei al rilancio delle produzioni agrumicole;

2) a intervenire presso le autorità dell'Unione europea per modificare radicalmente il sistema dei contributi, trasformando gli interventi allo stato concessi per la trasformazione industriale, in aiuti al reddito, determinati forfetariamente per ettaro effettivamente coltivato, ai produttori singoli e/o associati, eliminando ogni forma anche surrettizia di mediazioni parassitarie, anche da parte di sedicenti associazioni di produttori;

3) a modificare il sistema degli indennizzi per i danni derivanti da calamità naturali, consentendo l'erogazione delle somme in tempi certi e brevi e, prevedendo altresì la concessione di anticipazioni;

4) ad accelerare l'iter dei progetti di legge relativi al consolidamento delle pas-

sività pregresse, quale misura essenziale per alleggerire sul piano finanziario le imprese e consentirne il conseguente rilancio;

5) a promuovere la ricerca, la commercializzazione e la promozione, per la riconquista dei mercati nazionale ed esteri, garantendo il raggiungimento dei necessari livelli di competitività rispetto ai concorrenti esteri;

6) a curare nella stipula di accordi con paesi esteri una tutela delle produzioni agrumicole almeno pari a quella concessa alle produzioni industriali;

7) ad avviare con urgenza il processo di riduzione, delle diseconomie croniche del settore, con particolare riferimento al costo dei contributi agricoli unificati, adeguandoli alla media di quelli praticati nei paesi dell'Unione europea più svantaggiati.

9/5652/3 Bono, Galeazzi, Tringali, Cuscunà, Malgieri, Colosimo, Pagliuzzi, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Nuccio Carrara, Messa, Lo Presti, Fino, Rasi, Marino, Carlesi, Antonio Pepe, Napoli, Paolone, Rallo, Fragalà, Simeone, Colucci, Menia, Giovanni Pace, Anedda, Butti, Neri, Aloï.

La Camera

considerato che occorre incoraggiare e sostenere gli accordi di partenariato euromediterraneo per quanto stabilito nella Conferenza di Barcellona del 1995;

rilevato che l'apertura sempre maggiore dei mercati alle importazioni provenienti dai paesi terzi ed in particolare da quelli mediterranei richiede un'accelerazione dei processi di sviluppo e modernizzazione del settore primario anche attraverso una riduzione degli squilibri esistenti fra le aree produttive dell'Unione europea; tenuto conto che bisogna sostenere una più stretta partecipazione culturale ed economica degli operatori interessati;

impegna il Governo:

1) ad incoraggiare la nascita di società miste fra le aree a confine con i paesi terzi e gli stessi paesi del Mediterraneo per la produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore dell'agricoltura e della pesca;

2) a classificare aree svantaggiate tutte le regioni confinanti coi paesi del Mediterraneo;

3) a ridurre significativamente i contributi agricoli unificati.

9/5652/4 Grillo, Tassone, Leone.

La Camera,

vista la ratifica e la esecuzione dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro stati membri da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra;

considerato che tale accordo va a penalizzare pesantemente il comparto della floricoltura, dell'ortofrutta, dell'agrumicoltura, della viticoltura e della pesca italiane in particolare delle regioni meridionali;

impegna il Governo

perché intervenga presso l'Unione europea per una politica euromediterranea che non penalizzi il comparto agricolo e della pesca dell'Italia e delle regioni meridionali, intervenendo in particolare sui costi di trasporto, come è avvenuto per la Grecia, perché intervenga inoltre con provvedimenti nazionali di sostegno a favore dei settori sopra evidenziati con stanziamenti di fondi per piani economici specifici nei suddetti settori, così come si è fatto con il piano agrumicolo italiano, per il quale si chiede l'immediata applicazione, con provvedimenti che tendano alla diminuzione dei costi di produzione e dell'energia, nonché rivedendo l'attuale pressione contributiva e fiscale che attanaglia settori in